

§ 4.6.m - R.R. 10 luglio 2009, n. 4.

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne. (Legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39).

(Bollettino Ufficiale n. 13, del 15/07/2009)

**Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 9, c. 1 della legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) ed in conformità all'articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale):

- a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- b) l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
- c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

2. Le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- b) acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
- c) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
- d) evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguono a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
- e) insediamenti e installazioni esistenti: gli insediamenti e le installazioni nei quali si svolgono le attività di cui all'articolo 7 o che abbiano ottenuto apposito titolo edilizio, con espressa previsione della destinazione allo svolgimento delle predette attività, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- f) superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Art. 3. (Acque meteoriche di dilavamento provenienti da

reti fognarie separate)

1. I Piani d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 152/2006 programmano la realizzazione degli schemi fognari previsti dal Piano di tutela delle acque, stabilendo la separazione delle reti in modo da mantenere separati i reflui urbani dalle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate.

Art. 4. (Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate)

1. Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal Capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, alla disciplina di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) e ad eventuali trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali o, nell'ambito del demanio marittimo portuale, da regolamenti disposti dalle Autorità Portuali.

2. Sono comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al comma 1 le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonchè la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia di cui al capo II.

Art. 5. (Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA)

1. Le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

Art. 6. (Tutela delle acque sotterranee)

1. È in ogni caso vietato lo scarico o l'immissione delle acque di cui all'articolo 1 in acque sotterranee.

**Capo II.
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO
DELLE AREE ESTERNE**

Art. 7. (Ambito di applicazione)

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:

- a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- b) le attività di distribuzione del carburante, come previsti e disciplinati dalla normativa vigente in materia;
- c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
- d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

e) i centri di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lett. a);

f) gli stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo o stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possano provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato V alla parte terza del D. Lgs n. 152/2006.

Art. 8. (Recapiti)

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate:

- a) in rete fognaria;
- b) in acque superficiali.

Art. 9. (Piano di prevenzione e di gestione)

1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 predispongono un piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio, finalizzato ad evitare che le sostanze inquinanti entrino in contatto e si miscelino con le acque meteoriche.

2. Il Piano, redatto in conformità all'Allegato A al presente regolamento, contiene informazioni utili ad individuare le sorgenti ed i tipi d'inquinamento e gli accorgimenti per consentire che l'impatto ambientale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'allegato V alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, indicando specificatamente i sistemi di trattamento previsti.

3. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. a) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al controllo degli scarichi.

Art. 10. (Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione)

1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. a) presentano il piano di prevenzione e di gestione, per la relativa approvazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o di successiva integrazione, contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale.

2. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) presentano il piano di prevenzione e di gestione in tempi utili alla sua approvazione prima dell'inizio lavori definiti dall'autorità competente per l'approvazione del piano di prevenzione e di gestione.

Art. 11. (Termini di adeguamento al piano di prevenzione e di gestione)

1. I titolari delle attività e degli impianti di cui all'articolo 7 provvedono all'adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente:

- a) entro i termini stabiliti dall'autorizzazione ambientale integrata, nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. a);
- b) entro il termine stabilito nei relativi atti autorizzativi, in tutti gli altri casi.

Art. 12. (Norma transitoria)

1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. a), che abbiano già presentato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, istanza per ottenere l'autorizzazione integrata

ambientale o successiva integrazione, presentano il piano di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 9 nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o di successiva integrazione, entro la data stabilita per l'ultima conferenza di servizi e, comunque, non oltre il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) che abbiano già presentato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le relative istanze per l'esercizio di tali attività, presentano il piano di prevenzione e di gestione nei termini definiti dall'autorità competente.

3. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 in esercizio si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro otto mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Allegati

Allegato A – Piano di prevenzione e di gestione (Articolo 9).